

IL DECRETO GENERALE
DEL SEGRETARIO DI STATO
DEL 31 MAGGIO 2019
RECANTE NUOVE DISPOSIZIONI
RIGUARDANTI *CARITAS INTERNATIONALIS*¹

THE GENERAL DECREE OF THE SECRETARY
OF THE STATE FROM MAY 31, 2019,
RELATIVE TO THE NEW NORMS
REGARDING *CARITAS INTERNATIONALIS*

COSTANTINO-MATTEO FABRIS*

SOMMARIO: 1. Breve storia di *Caritas Internationalis*. – 2. L'evoluzione giuridica di *Caritas Internationalis*. – 3. Le nuove disposizioni di cui al Decreto generale del Segretario di Stato del 31 maggio 2019. – 4. Considerazioni conclusive.

IL 31 maggio 2019 con *Decreto generale* a firma del Cardinale Segretario di Stato pubblicato su «L'Osservatore Romano» [d'ora innanzi *Decreto 2019*]² sono state emanate nuove disposizioni su *Caritas Internationalis*. Il provvedimento è solamente l'ultimo di una serie di interventi legislativi che nel corso del tempo hanno dapprima organizzato e poi strutturato questo fondamentale ente centrale della Chiesa.³

1. BREVE STORIA DI *CARITAS INTERNATIONALIS*

Le origini remote di *Caritas Internationalis* risalgono al 1897 quando a Friburgo, in Germania, viene fondata la prima *Caritas*, alla quale faranno

* costantinomatteo.fabris@uniroma3.it, Università degli Studi Roma Tre.

¹ Vedi il testo del Decreto nella sezione "Documenti".

² SECRETARIA STATUS, *Decreto generale del Cardinale Segretario di Stato sulla "Caritas Internationalis"*, 31 maggio 2019, «L'Osservatore Romano» CLIX n. 124 (31.5-1.6.2019) 6. Il testo del Decreto è rinvenibile anche in «Communicationes» 51 (2019), pp. 95-100.

³ Quando il presente articolo era già in stampa, in data 17 febbraio 2020, è stato reso noto che il Santo Padre con Rescritto *ex Audientia* dato al Segretario di Stato in data 13 gennaio 2020 ha disposto l'approvazione dei nuovi Statuti e del Regolamento Interno di *Caritas Internationalis* con entrata in vigore al primo di febbraio del corrente anno.

seguito analoghe istituzioni in Svizzera (1901), Austria (1903) e Stati Uniti (1910).

Sin dal loro sorgere tali associazioni sentono l'esigenza di trovare un pubblico riconoscimento da parte della Chiesa ed è così che nel 1924, in occasione del *Congresso eucaristico mondiale* di Amsterdam, 60 delegati di 22 paesi decidono di istituire una Conferenza permanente con sede presso la *Caritas Svizzera* a Lucerna, che diventerà nel tempo *Caritas Internationalis*. Questo primo nucleo diviene, a seguito di una decisione assunta dalla Conferenza del 1928, una vera e propria istituzione autonoma denominata *Caritas catholica*.⁴

Un anno dopo lo scoppio del secondo conflitto mondiale il Pontefice Pio XII istituiva un *Ufficio Informazione* con la finalità di fornire, a quanti lo richiedevano, notizie sulla sorte di prigionieri, profughi, dispersi e deportati, tentando di promuovere lo scambio di prigionieri o la loro liberazione nonché di far prevenire i necessari aiuti ai detenuti. Tale ufficio fu posto sotto la direzione di Mons. Giovan Battista Montini che forse, proprio in questi anni, maturerà la consapevolezza della necessità di un organismo caritativo centrale posto sotto il controllo diretto della S. Sede.⁵ Nel 1941 il Pontefice, partendo da tale primigenio Ufficio, istituiva anche la *Commissione per i soccorsi*, con lo scopo di raccogliere aiuti in favore delle popolazioni duramente colpite dagli eventi bellici. Il 18 aprile del 1944 viene infine istituita la *Pontificia Commissione di Assistenza*, meglio nota come *Pontificia Commissione Assistenza Profughi*; l'intento era quello di fornire un'assistenza efficace ed immediata in grado di far fronte alle esigenze dei profughi di guerra, dei prigionieri, dei rifugiati e dei rimpatriati lasciati molto spesso in balia di sé stessi.⁶

È con il *Convegno Internazionale "Giornate di Studio della Carità"* tenutosi a Roma nel 1950 e promosso dalla *Pontificia Commissione di Assistenza*, allora

⁴ I dati sono ripresi da: G. DALLA TORRE, *La 'Caritas': storia e natura giuridica*, in *Diritto canonico e servizio della carità*, ed. J. Miñambres, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 265-289 e da: J. MIÑAMBRES, *'Status' giuridico-canonico di Caritas Internationalis*, «*Ius Ecclesiae*» 17 (2005), pp. 293-302. Sulla storia di *Caritas Internationalis* e sulla sua evoluzione giuridica si vedano: J.-P. DURAND, *Œuvre catholique de charité: la confederation Caritas Internationalis*, in *Aequitas sive Deus. Studi in onore di Rinaldo Bertolino*, vol. 1, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 155-174; J. M. MURGOITIO, *Caritas Internationalis*, in *DGDC*, vol. 1, pp. 884-886; C.-M. FABRIS, *La natura della persona giuridica nell'ordinamento canonico. Profili generali e particolari. Il caso della Caritas Internationalis*, Torino, Giappichelli, 2018, pp. 119-226.

⁵ Cf. L. MEZZADRI, L. NUOVO, *Storia della carità*, Milano, Jaca Book, 1999, p. 90.

⁶ La *Pontificia Commissione di Assistenza* ricevette personalità giuridica e statuto proprio nel 1953, con la nuova denominazione di *Pontificia Opera di Assistenza*; essa verrà definitivamente sciolta nel 1970 a seguito della creazione della *Caritas Italiana*. Tale istituzione fu un primo segno dell'interesse, da parte della Santa Sede, per le opere di carità organizzate di livello internazionale e costituì certamente una primitiva iniziativa istituzionale in tal senso.

presieduta da Mons. Ferdinando Baldelli, che prende il via l'iter per l'approvazione ed il riconoscimento da parte della Santa Sede di quella che diventerà la *Caritas Internationalis*.

Il primo riconoscimento formale da parte della Santa Sede arriva, infatti, il 20 ottobre del 1951 allorché il Santo Padre approva *ad experimentum* gli Statuti Provvisori della "Conferenza Internazionale Cattolica della Carità".⁷ L'intento della Santa Sede era di stimolare un più intenso scambio tra tutte le associazioni, gruppi ed altre istituzioni cattoliche che, a livello nazionale, si occupavano della promozione delle attività caritative. Nei citati Statuti si stabiliscono le finalità della neonata *Conferenza Internazionale Cattolica della Carità*.⁸ Il nuovo organismo doveva rappresentare a livello internazionale i singoli organismi nazionali, garantendo una maggiore visibilità ed efficacia a tutte le attività caritative cattoliche. Gli Statuti fotografano, di fatto, la situazione delle Organizzazioni cattoliche allora esistenti: vi sono degli organismi caritativi operanti a livello nazionale, in qualche modo sottoposti al controllo degli Episcopati nazionali, a loro volta composti da membri provenienti da differenti enti assistenziali.⁹

Il rapido sviluppo avuto dalla *Conferenza* sul piano numerico, la necessità di una maggiore efficacia sul piano operativo, l'esigenza di regolamentare le relazioni tra *Caritas* e la Santa Sede saranno i principali motivi alla base della

⁷ SECRETARIA STATUS, Lettera datata 20 ottobre 1951, del Sostituto G. B. Montini a Mons. F. Baldelli di approvazione *ad experimentum* da parte del S. Padre degli Statuti di *Caritas Internationalis*, N. 228.456/S, con allegata copia degli Statuti; da notare che detti Statuti provvisori recano già la dicitura *Caritas Internationalis*, sebbene l'Art. I parli della «costituzione di una "Conferenza Internazionale Cattolica della Carità"». L'intenzione della S. Sede, è da subito quella di assumere in via diretta il controllo dell'organismo centrale di coordinamento delle attività caritative cattoliche, come emerge chiaramente dalla citata lettera, nella quale si legge: «All'uopo sarà, tra l'altro, necessario trattare con i dirigenti della "Caritas Internationalis" per trasferire la sua Delegazione di Ginevra, ed eventualmente gli altri suoi organi e sezioni alle dipendenze della costituenda "Confederazione Internazionale Cattolica della Carità". [...]». Il testo è rinvenibile in C.-M. FABRIS, *La natura della persona giuridica nell'ordinamento canonico*, cit., pp. 251-252.

⁸ Le finalità della neonata organizzazione sono indicate all'art. II degli Statuti provvisori: «1) promuovere la collaborazione e la coordinazione delle attività d'assistenza e di carità a carattere nazionale, in vista del loro migliore rendimento, senza apportare modifiche alla fisionomia e alla piena indipendenza degli organismi aderenti; 2) costituire un Centro d'Informazioni e di studio per tutte le questioni che si pongano entro la sfera più sopra menzionata, e in particolare per l'elaborazione di statistiche concernenti tanto le attività che le esigenze delle diverse Nazioni e delle diverse categorie sociali; 3) Rappresentare sul piano internazionale gli organismi cattolici di carità». Il testo degli Statuti del 1951 non è mai stato pubblicato se non *pro manuscripto*; le citazioni qui riportate sono tratte da C.-M. FABRIS, *La natura della persona giuridica nell'ordinamento canonico*, cit., pp. 127-128.

⁹ Membri della Conferenza, a norma dell'Art. III, saranno: «le Organizzazioni di carità di carattere nazionale, approvate dagli Episcopati rispettivi, abilitate a rappresentare tutte le organizzazioni caritative della nazione».

costante opera di revisione ed aggiornamento degli Statuti nel corso degli anni.¹⁰

2. L'EVOLUZIONE GIURIDICA DI *CARITAS INTERNATIONALIS*

Un momento cruciale per la configurazione giuridica di *Caritas Internationalis* si avvia con gli anni settanta. Le modifiche statutarie che vengono proposte perseguono due scopi: da un lato viene sentita la necessità di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica in particolare da parte dello Stato della Città del Vaticano;¹¹ dall'altro vi è l'intenzione di modificare gli obiettivi di *Caritas Internationalis* passando da meri compiti di assistenza a compiti anche di formazione.

Per quanto riguarda il primo obiettivo *Caritas Internationalis* ritenne necessario richiedere lo specifico riconoscimento della personalità giuridica nello Stato Città del Vaticano, al fine di regolamentare in modo maggiormente organico le relazioni con la Santa Sede: essendo *Caritas Internationalis* una Organizzazione Internazionale Cattolica, composta di organismi espressione delle singole conferenze episcopali nazionali, appariva fondamentale che vi fosse una stretta correlazione con la Santa Sede. La Segreteria di Stato rispose alle richieste avanzate sostanzialmente accettando le istanze provenienti da *Caritas Internationalis* e fornendo le necessarie istruzioni per l'ottenimento della personalità giuridica.

Per quanto attiene invece alla seconda prospettiva di sviluppo dell'istituzione, ovvero la modifica degli Statuti nel senso di una maggiore attenzione alla formazione sociale del personale e dei membri delle singole *Caritas* nazionali, la Segreteria di Stato si mostra chiaramente non favorevole a sviluppi in tal senso criticando le modifiche di alcuni articoli statutari sottoposti all'attenzione della stessa Segreteria di Stato.¹² Le critiche riguardano un possibile rischio di derive marxiste dell'attività caritativa della Chiesa non-

¹⁰ Tale dato emerge dalla copia degli statuti editati nel 2006, ove si dice che il testo è il frutto delle modifiche apportate negli anni: 1960, 1962, 1969, 1972, 1975, 1979, 1991 e 2003. Di particolare interesse risultano le modifiche statutarie del 1979, per le quali si richiese l'approvazione della Santa Sede. La attuale denominazione *Caritas Internationalis* verrà assunta solamente a partire dal 1958.

¹¹ E. FRACCHIA [Segretario Generale di *Caritas Internationalis*], Lettera datata 23 luglio 1974 al Sostituto della Segreteria di Stato Mons. G. Benelli, SG. 136/74, *pro manuscripto*. Nella lettera si specificano, anzitutto, le ragioni che inducono *Caritas* a richiedere la personalità giuridica, in particolare, per quanto qui interessa: 1- mancando di personalità giuridica «essa non esiste legalmente come istituzione», con la conseguenza che i dirigenti sono personalmente responsabili degli atti compiuti in nome di *Caritas*. Altre ragioni riguardavano aspetti di gestione patrimoniale e in materia di disciplina lavorativa dei dipendenti.

¹² CARD. J. VILLOT, Lettera datata 17 ottobre 1974 al Presidente *ad interim* di *Caritas Internationalis* Mons. A. Lorscheider, N. 266661, *pro manuscripto*.

ché invasioni di campo nelle competenze riservate ad altri organismi ecclesiali, come la Pontificia Commissione *Iustitia et Pax*.¹³

Nel 1975 l'Assemblea Generale di *Caritas Internationalis* delibera di spostare la sede legale nella Città del Vaticano in vista dell'ottenimento della personalità giuridica in questo Stato. In conseguenza delle modifiche statutarie adottate in quegli anni *Caritas Internationalis* ottiene formalmente il riconoscimento di tale personalità giuridica.¹⁴ Il raggiungimento di questo obiettivo avviene a seguito della richiesta presentata dal Presidente di *Caritas*¹⁵ e della successiva lettera di autorizzazione della Segreteria di Stato.¹⁶

Il Decreto riconosce la personalità giuridica vaticana a *Caritas Internationalis*, definita come «confederazione internazionale di organismi cattolici di azione caritativa e sociale» (Art. 1). In conseguenza di tale atto l'organismo viene sottoposto alla legislazione vaticana in tutti i vari aspetti da essa previsti, dunque non solo legali, ma anche amministrativi e fiscali. Il Decreto di riconoscimento prevede inoltre il controllo su *Caritas Internationalis* da parte della Segreteria di Stato sia per quanto riguarda le attività istituzionali svolte sia per tutte le attività economiche della stessa.

In seguito a tali mutamenti nel 1979 viene approvato un nuovo Statuto che sarà successivamente sottoposto all'approvazione della Santa Sede in conformità con quanto normativamente previsto a seguito dell'ottenimento della personalità giuridica civile nello Stato della Città del Vaticano.¹⁷ Tale approvazione, che segue a quella ottenuta nel 1951, confermava che *Caritas Internationalis* si poneva come organismo creato per l'esercizio della carità dipendente direttamente dalla Santa Sede.¹⁸

¹³ Viene criticata anche la proposta, avanzata dalla organizzazione, di regionalizzare la struttura di *Caritas*; in questo caso, però, la Santa Sede apre ad una possibile sperimentazione per verificare se una regionalizzazione sia in grado di garantire comunque il ruolo di coordinamento proprio di *Caritas Internationalis*, con la quale la Santa Sede ha assoluta necessità di dialogo attraverso relazioni con organismi stabili e dotati di un potere di controllo e coordinamento.

¹⁴ PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, DELEGATO SPECIALE, Decreto di riconoscimento della personalità giuridica alla "Caritas Internationalis", 19 luglio 1976, *pro manuscripto*. Tale Decreto verrà poi aggiornato nel 1995.

¹⁵ CARITAS INTERNATIONALIS, Domanda di riconoscimento di personalità giuridica avanzata alla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano datata 17 aprile 1975, *pro manuscripto*.

¹⁶ SECRETARIA STATUS, Lettera datata 28 giugno 1975, N. 285264, *pro manuscripto*.

¹⁷ L'ottenimento della personalità giuridica (civile) nello Stato Città del Vaticano nel 1976, imponeva, infatti, a *Caritas* di sottoporre l'approvazione degli Statuti alla Santa Sede attuando dunque un controllo dell'autorità civile vaticana sull'ente *Caritas*, anche se un analogo controllo non avveniva in ambito canonistico.

¹⁸ Successivamente le modifiche statutarie sono state esplicitamente approvate dalla Santa Sede, con il già citato decreto del 1995 ed in precedenza con Decreto 9 marzo 1991, n. 208.375; la fonte di tale informazione è sempre il citato Decreto: PONTIFICIA COMMISSIONE

Con la promulgazione del Codice di Diritto Canonico nel 1983 e l'introduzione della distinzione tra persone giuridiche pubbliche e private (can. 116), si rendeva necessario stabilire anzitutto se *Caritas Internationalis* potesse godere della qualifica di persona giuridica canonica e, in caso di risposta affermativa, a quale categoria di persone giuridiche appartenesse.

Sul primo versante il problema fondamentale rimaneva quello della erezione da parte della competente autorità ecclesiastica, dal momento che non risultava chiarito se l'approvazione data dal S. Padre nel 1951 potesse essere considerata come decreto di approvazione canonicamente valido. Risolto tale quesito si doveva poi stabilire se, alla luce della nuova normativa codiciale, *Caritas* rientrasse tra le persone giuridiche pubbliche o tra quelle private. Alla luce del ruolo e dell'attività propria di tale ente sarebbe stato difficile giustificare un suo inquadramento tra le persone giuridiche private, dal momento che indubbiamente l'attività svolta da *Caritas Internationalis* non solo veniva (e viene) portata avanti in vista del bene comune, ma era certamente compiuta *nomine Ecclesiae*, o come tale veniva percepita. Dopo circa trent'anni di attività *Caritas Internationalis* rappresentava, allora come oggi, per la stragrande maggioranza delle persone il volto caritativo della Chiesa cattolica e risultava quindi assai difficoltoso, se non impossibile, non dire che essa operava al servizio della Chiesa universale. Rimanevano, di fatto, ostacoli giuridici formali (mancata concessione della personalità con decreto) piuttosto che difficoltà sostanziali in ordine all'inquadramento giuridico di tale organizzazione anche tra le persone giuridiche canoniche pubbliche.

A seguito della riforma della Curia Romana attuata con la Costituzione *Pastor Bonus* [=PB] *Caritas Internationalis* viene sottoposta al controllo di due differenti dicasteri: Prima Sezione della Segreteria di Stato e Pontificio Consiglio *Cor Unum*.¹⁹

Nonostante le modifiche apportate dalla PB, i nuovi Statuti di *Caritas*²⁰ non stabilivano in modo sufficientemente chiaro i rapporti con l'autorità

PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, DELEGATO SPECIALE, Decreto di approvazione degli statuti di "Caritas Internationalis", 11 novembre 1995, *pro manuscripto*.

¹⁹ GIOVANNI PAOLO II, Costituzione ap. *Pastor bonus*, 28 giugno 1988, «AAS» 80 (1988), pp. 841-930. Si vedano in particolare gli artt. 41 § 2 (sulle competenze della Prima Sezione della Segreteria di Stato) e 145-146 (sulle competenze del Pontificio Consiglio *Cor Unum* in ordine alle attività caritative nella Chiesa).

²⁰ Facciamo qui riferimento agli statuti del 20 giugno 1979, con le modifiche approvate in data 11 novembre 1995, e comprendenti anche le successive modifiche apportate nel 2003. Il testo degli statuti di questo periodo si può trovare, in lingua inglese, in CESEN, G. CARRIQUERY LECOUR (a cura di), *Statuti delle Organizzazioni Internazionali Cattoliche*, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 77-82. Citiamo, tuttavia, dalla edizione in lingua francese del 2006 (CARITAS INTERNATIONALIS, *Statuts et Règlement intérieur*, Édition 2006 s.l.e.) comprendente tanto gli statuti che il regolamento interno, in quanto nell'edizione citata il testo si presenta completo di tutte le sue parti, ed è stata utilizzata dalla stessa *Caritas* come base per le successive modifiche.

gerarchica della Chiesa universale, in particolare con il Pontificio Consiglio *Cor Unum*. Gli Statuti, infatti, definivano *Caritas* ed i suoi obiettivi,²¹ ma non chiarivano il rapporto intercorrente tra *Caritas Internationalis* e la Santa Sede, lasciando la disciplina di tale legame al solo *Protocollo Addizionale* agli Statuti specificatamente dedicato alle relazioni tra *Caritas* e la Santa Sede.²²

La questione relativa al riconoscimento della personalità giuridica canonica di *Caritas Internationalis* viene definitivamente risolta nel 2004 quando papa Giovanni Paolo II con il chirografo «Durante l'ultima cena» del 16 settembre,²³ indirizzato al Presidente di *Caritas Internationalis* Mons. Youhanna Fouad El-Hage, espressamente conferisce a tale organismo la personalità giuridica pubblica ai sensi dei cann. 116-123 CIC. Tale documento chiarisce anche i sistemi di relazione tra *Caritas* e l'autorità suprema della Chiesa.

In base a quanto disciplinato dal Chirografo, l'autorità ecclesiastica competente a regolamentare la persona giuridica canonica pubblica *Caritas Internationalis* è direttamente la Santa Sede nella figura del Sommo Pontefice, il quale ha il compito di concedere, come ha fatto, la personalità giuridica a norma del can. 116 e di approvarne gli statuti a norma del can. 117. Il Chirografo stabilisce poi le competenze dei diversi Dicasteri in merito all'attività di *Caritas Internationalis* e le relazioni che dovranno intercorrere tra l'organizzazione e la Curia Romana, stabilendo i compiti di coordinamento e controllo del Pontificio Consiglio *Cor Unum* su *Caritas Internationalis*.²⁴

Ma, oltre alle disposizioni citate, conseguenti al riconoscimento della personalità giuridica canonica pubblica attribuita a *Caritas Internationalis*, il citato Chirografo del 2004 è assai interessante anche per quanto dice a proposito di ciò che *Caritas* è stata prima di tale esplicito e formale riconoscimento. Il Pontefice, infatti, dopo aver brevissimamente ripercorso i motivi della istituzione ed il ruolo attribuito dai suoi predecessori a tale organizzazione, esplicitamente ricorda che

²¹ *Caritas* veniva definita come: «Una confederazione di organizzazioni cattoliche per l'azione caritativa e sociale» (Art. 1). Per quanto attiene agli obiettivi gli Statuti, all'Art. 2 ricordavano che «L'obiettivo di *Caritas Internationalis* è di assistere i suoi membri nella diffusione della carità e della giustizia sociale nel mondo», specificando poi, in otto punti, i modi per il conseguimento di tale obiettivo.

²² Il testo del Protocollo Addizionale, non è riportato nel già citato CESEN, G. CARRIQUY LECOUR (a cura di), *Statuti delle Organizzazioni Internazionali Cattoliche*, cit., pp. 77-82; il testo si trova, invece, nella edizione degli statuti del 2006, con la specifica indicazione che essi hanno valore statutario.

²³ GIOVANNI PAOLO II, Chirografo «Durante l'ultima cena», 16 settembre 2004, «AAS» 96 (2004), pp. 929-931. Un primo breve commento al chirografo è quello di: J. MIÑAMBRES, 'Status' giuridico-canonico di *Caritas Internationalis*, «Ius Ecclesiae» 17 (2005), pp. 295-307.

²⁴ Cf. G. DAL TOSO, *La relazione di 'Caritas Internationalis' con il Pontificio Consiglio "Cor Unum" a seguito del chirografo "Durante l'ultima cena"*, in *Diritto canonico e servizio della carità*, cit., qui in partic. pp. 406-408.

Nata dall'impulso di questa Sede Apostolica, che poi ne ha seguito e orientato l'attività, *Caritas Internationalis* si configura come una Confederazione di organismi caritativi, in genere Caritas nazionali. Tale Confederazione, senza togliere alle Caritas nazionali l'autonomia che loro compete, ne favorisce la collaborazione, svolgendo compiti di animazione, coordinamento e rappresentanza. *Caritas Internationalis* è perciò congiunta, per sua origine e natura, con uno stretto vincolo ai Pastori della Chiesa e, in particolare, al Successore di Pietro, che presiede all'universale carità ispirando la sua azione al Vangelo e alla tradizione della Chiesa.²⁵ [...] Pertanto, a conferma del ruolo ecclesiale svolto da questa benemerita Confederazione [...] concedo a Caritas Internationalis la personalità giuridica canonica pubblica.²⁶

Il riconoscimento della personalità giuridica canonica pubblica ha certamente determinato importantissime conseguenze per *Caritas Internationalis*: essa svolge ora la sua missione a nome della Chiesa ed in quanto tale essa diviene il principale organismo espressione del concreto esercizio della carità da parte della Chiesa, con ciò "subendo" una serie di conseguenze giuridiche derivanti da tale sua nuova configurazione giuridica.²⁷ Nonostante ciò non viene a mutare, in seguito a tale attribuzione, il fine proprio di questo ente ma muta piuttosto il rapporto che esso ha in essere con la competente autorità ecclesiale del quale diviene strumento pastorale ufficiale ed al suo servizio,²⁸ o meglio, al servizio della carità che l'autorità ecclesiale è chiamata ad esercitare in base alla missione ricevuta dal suo divino Fondatore.

Successivamente in data 17 gennaio 2011 il Santo Padre Benedetto XVI, con rescritto *ex audientia*,²⁹ ha formalmente delegato il Segretario di Stato a dirimere le questioni relative «alla personalità giuridica canonica e pubblica, alla direzione e al funzionamento della persona giuridica pubblica di diritto canonico "Caritas Internationalis" emanando le norme che siano eventualmente necessarie». All'origine di tale decisione vi erano le questioni rimaste inevase in seguito a quanto stabilito nel Chirografo del 2004; esso infatti non aveva indicato con chiarezza a quale organo della Santa Sede competesse il controllo su *Caritas Internationalis*, pur individuando a tale scopo il Pontifi-

²⁵ GIOVANNI PAOLO II, Lettera «Durante l'ultima cena», 16 settembre 2004, n. 2, le sottolineature sono nostre.

²⁶ GIOVANNI PAOLO II, Lettera «Durante l'ultima cena», 16 settembre 2004, n. 3, le sottolineature sono nostre.

²⁷ Sulle conseguenze giuridiche del riconoscimento di *Caritas Internationalis* come persona giuridica pubblica si veda sempre: J. MIÑAMBRES, 'Status giuridico-canonico di *Caritas Internationalis*', «Ius Ecclesiae» 17 (2005), pp. 299-302.

²⁸ Cf. G. DALLA TORRE, *La Caritas: storia e natura giuridica*, cit., qui in particolare, pp. 280-284; G. DAL TOSO, *La relazione di 'Caritas Internationalis' con il Pontificio Consiglio "Cor Unum" a seguito del chirografo "Durante l'ultima cena"*, cit., qui in partic. pp. 405-406.

²⁹ BENEDETTO XVI, Rescritto «ex audientia SS. mi», 17 gennaio 2011, N. Prot. 08397/RV, «AAS» 103 (2011), pp. 127; il testo si trova anche in «Communicationes» 43 (2011), p. 49.

cio Consiglio *Cor Unum*, ma soprattutto non aveva stabilito le modalità con cui tale controllo si sarebbe dovuto svolgere. Tale situazione di incertezza aveva portato *Caritas* ad agire come una organizzazione non governativa indipendente, evitando ogni forma di ingerenza della Santa Sede nei suoi confronti o nei confronti di suoi membri. Il disposto del Chirografo del 2004 in base al quale alla Santa Sede spettava il diritto di approvare le principali nomine a cariche direttive di *Caritas* ed il ruolo di controllo del Pontificio Consiglio *Cor Unum*, non offriva una efficace soluzione a tale situazione di incertezza di rapporti gerarchici tra *Caritas* e Santa Sede. Da qui la necessità di stabilire a quale organo della Santa Sede dovesse competere, in via principale, il controllo su *Caritas* e con quali modalità tale controllo avrebbe dovuto essere realizzato. Il provvedimento del Pontefice ha dato quindi avvio ad un nuovo lavoro di revisione statutaria.³⁰

In data 2 maggio 2012 la Segreteria di Stato emanava un *Decreto Generale*³¹ ed un *Decreto*³² con i quali, secondo quanto indicato dal citato Rescritto del gennaio 2011,³³ si provvedeva da un lato a completare ed interpretare le disposizioni già contenute nel Chirografo del 2004 e dall'altro a promulgare gli Statuti ed il Regolamento interno di *Caritas Internationalis*.

Il *Decreto generale n. 200.257* ha la specifica funzione di completare ed interpretare quanto già indicato nel citato Chirografo di Giovanni Paolo II «Durante l'ultima cena» del 2004, e di «adeguare tutti gli aspetti dell'agire di *Caritas Internationalis* al suo speciale legame con la Sede Apostolica e al suo status di persona giuridica canonica pubblica». Tale provvedimento individua le competenze del Pontificio Consiglio *Cor Unum* (Art. 1), della Prima Sezione (Art. 2) e della Seconda Sezione della Segreteria di Stato (Art. 3), in riferimento a *Caritas Internationalis*.³⁴ Si stabiliscono poi una serie di altre

³⁰ Sui lavori di revisione successivi al Rescritto del 2011 si veda: C.-M. FABRIS, *Caritas Internationalis e 'autorità gerarchica'*, in *Il Servizio della Carità: Corresponsabilità e Organizzazione*, ed. Pontificio Consiglio Cor Unum, Città del Vaticano, LEV, 2014, pp. 225-232. Si veda pure quanto più estesamente indicato in C.-M. FABRIS, *La natura della persona giuridica nell'ordinamento canonico. Profili generali e particolari. Il caso della Caritas Internationalis*, cit., pp. 167-177.

³¹ SECRETARIA STATUS, *Decreto generale*, 2 maggio 2012, N. 200.257, «AAS» 104 (2012), pp. 910-918.

³² SECRETARIA STATUS, *Decreto*, 2 maggio 2012, N. 200.174, «AAS» 104 (2012), pp. 919-969. Statuti e Regolamento interno erano precedentemente stati sottoposti all'attenzione del S. Padre in data 27 aprile 2012. Per espressa previsione dell'art. 28 del Regolamento interno, tanto gli statuti che il regolamento sono entrati in vigore con decorrenza immediata, ovvero in data 2 maggio 2012.

³³ Cf. nota 29. Entrambi i documenti sono stati approvati in forma specifica dal Santo Padre il 27 aprile 2012.

³⁴ Tali rapporti erano già stati ulteriormente precisati da Benedetto XVI nel discorso ai partecipanti all'Assemblea Generale di *Caritas* del 2011, BENEDETTO XVI, *Discorso ai partecipanti all'Assemblea Generale di 'Caritas Internationalis'*, 27 maggio 2011, par. 3 e 5, «AAS» 103 (2011), pp. 39-7398.

norme riguardanti: rapporti di lavoro e controversie giudiziarie in genere (Artt. 4-5), contenuti necessari degli Statuti (Art. 6), obblighi di informazione (Art. 7). Con il già citato *Decreto N. 200.174*, del 2 maggio 2012, il Segretario di Stato ha invece provveduto a promulgare i nuovi Statuti ed il Regolamento interno di *Caritas Internationalis*.

Tra i recenti provvedimenti di riorganizzazione della Curia Romana emanati da Papa Francesco ha assunto particolare rilevanza, con riferimento a *Caritas Internationalis*, il m. p. *Humanam progressionem* del 17 agosto 2016 con il quale si è istituito il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale [=DSSUI] nel quale si sono fatti confluire i Pontifici Consigli: per la Giustizia e per la Pace, “Cor Unum”, della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti e per gli Operatori Sanitari; in conseguenza della creazione di tale nuovo organismo i citati Pontifici Consigli sono stati soppressi a far data dal 1 gennaio 2017.³⁵ Il m.p. *Humanam progressionem* ha stabilito una esplicita competenza, ai sensi dell’art. 4 § 6, del DSSUI nei confronti di *Caritas Internationalis* andando di fatto a sostituire il compito svolto in precedenza dal Pontificio Consiglio *Cor Unum*; tali competenze, come ora vedremo, sono state ulteriormente rafforzate ed estese dal *Decreto 2019*.

3. LE NUOVE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO GENERALE DEL SEGRETARIO DI STATO DEL 31 MAGGIO 2019

Il Decreto generale da ultimo emanato dal Cardinale Segretario di Stato in data 22 maggio 2019, precedentemente approvato in forma specifica dal Romano Pontefice in data 20 maggio 2019 e promulgato mediante pubblicazione su «L’Osservatore Romano» del 31 maggio-1 giugno 2019 contiene una serie di disposizioni destinate ad incidere sul funzionamento di *Caritas Internationalis*.

Le disposizioni contenute nel *Decreto 2019* possono essere idealmente suddivise in tre gruppi:

³⁵ FRANCESCO, Lettera apostolica in forma di motu proprio *Humanam progressionem*, 17 agosto 2016, «AAS» 108 (2016), pp. 968. La pubblicazione del m.p. è stata anticipata su «L’Osservatore Romano». Per un commento al documento cf. K. MARTENS, *La réforme de la Curie romaine au service de la nouvelle évangélisation*, «Studia Canonica» 50 (2016), pp. 291-322; P. VALDRINI, *Commento ai due motu proprio che istituiscono due nuovi Dicasteri della Curia Romana*, «Monitor Ecclesiasticus» 131 (2016), pp. 161-169; D. LE TOURNEAU, *Comentario al Estatuto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral*, «Ius Canonicum» 57 (2017), pp. 871-880; V. PARLATO, *Considerazioni sul M.P. istitutivo del “Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale”*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoeChiese.it 37 (2017); C.-M. FABRIS, *Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale*, «Ephemerides Iuris Canonici» 58 (2018), pp. 115-132; F. VECCHI, *Il denaro di Pietro. Forme canoniche e dinamiche finanziarie per la carità del Papa. (Strumenti di perequazione finanziaria orizzontale e verticale dall’Obolo di San Pietro al can. 1271 CIC)*, Cosenza, Pellegrini, 2019, pp. 300-304.

- artt. 1-3 riguardanti le competenze della Segreteria di Stato e del DSSUI nei confronti di *Caritas Internationalis*;
- art. 4 sulla disciplina dei rapporti di lavoro e delle eventuali controversie interne;
- artt. 5-7 sugli obblighi che *Caritas Internationalis* ed i suoi organismi interni dovranno rispettare nello svolgimento degli incarichi istituzionali loro propri.

Va subito rilevato come le menzionate disposizioni ricalchino in parte quelle contenute nel precedente Decreto generale del 2 maggio 2012 N. 200.257 [d'ora innanzi *Decreto 2012*]³⁶ e costituiscano, come anche rilevato nelle premesse del *Decreto 2019*, un necessario aggiornamento delle stesse. In particolare l'aggiornamento si è reso necessario in seguito alle riforme della Curia Romana introdotte da Papa Francesco ed alle riforme legislative intervenute nell'ambito dello Stato della Città del Vaticano [=SCV].

Anzitutto si chiariscono (Art. 1) le competenze del DSSUI il quale è il Dicastero cui spetta il compito di far rispettare, nei confronti di *Caritas Internationalis*, il *Decreto 2019* «per l'intero ambito della sua attività istituzionale». Tali competenze sono state notevolmente ampliate rispetto al *Decreto 2012*, nel senso di rendere maggiormente stringenti i controlli del Dicastero sull'attività non soltanto di *Caritas Internationalis* e dei propri rappresentanti, ma anche dei raggruppamenti regionali delle Organizzazioni Membro di *Caritas* (ovvero le singole *Caritas* nazionali). L'art. 1 § 2 *Decreto 2019* stabilisce infatti che non soltanto testi od orientamenti dottrinali o morali emanati da *Caritas*, ma anche «le posizioni pubbliche» assunte da quest'ultima e «dai propri uffici di rappresentanza o dai raggruppamenti regionali di Organizzazioni Membri, devono essere in linea con le posizioni della Santa Sede». ³⁷ L'intento è quello di rafforzare il controllo su istituzioni caritative che oramai rappresentano, laddove si trovano ad operare, la stessa Chiesa cattolica e di fatto coincidono con l'attività caritativa da questa svolta a livello internazionale e di singole nazioni. ³⁸ Per tale motivo appariva impensabile che ciascuna Organizzazione locale si presentasse come organismo autoreferenziale. In questo senso va anche la disposizione, espressa nel medesimo paragrafo

³⁶ Pubblicato anche in appendice al già citato volume di in C.-M. FABRIS, *La natura della persona giuridica nell'ordinamento canonico*, cit., pp. 254-261 ove è contenuto pure un commento al citato Decreto, *op. cit.*, pp. 178-192. In realtà, a seguito dell'erezione del DSSUI, il citato Decreto del 2012 si doveva intendere già modificato nelle parti in cui menzionava le competenze del Pontificio Consiglio *Cor Unum*, integralmente trasferite al nuovo Dicastero.

³⁷ Una disposizione analoga, riguardante le Organizzazioni Membro, è contenuta negli Statuti di *Caritas* del 2 maggio 2012 all'art. 6. Si veda il testo in C.-M. FABRIS, *La natura della persona giuridica nell'ordinamento canonico*, cit., pp. 264-284.

³⁸ Circa la sempre maggiore rilevanza degli intrecci tra diritto internazionale e opere caritative si veda: V. BUONOMO, *Globalizzazione e carità: questioni giuridiche*, in *Diritto canonico e servizio della carità*, cit., pp. 345-375.

dell'art. 1, secondo la quale nel caso «si tratti di problematiche più sensibili, i summenzionati Enti sono invitati a consultare, secondo le tematiche e le rispettive competenze, la Segreteria di Stato o il DSSUI». Non è specificato nel dettaglio cosa si voglia intendere con l'espressione "più sensibili", ma si può desumere che si tratti di tutte quelle circostanze in cui *Caritas* intenda pronunciarsi su tematiche di tipo dottrinale o morale in contesti che possano avere una certa risonanza sull'opinione pubblica. Il motivo di tale precisazione è chiaro e discende della già ricordata circostanza per cui oramai il ruolo svolto da *Caritas* non è più quello di una qualsiasi organizzazione cattolica di carattere caritativo, ma rappresenta l'esercizio di tale attività da parte della Santa Sede.

Le eventuali indicazioni fornite sul punto da Segreteria di Stato e DSSUI, anche di loro spontanea iniziativa, «andranno seguite», disposizione che non sembra consentire equivoci sulle intenzioni del Legislatore di porre sotto il proprio stretto controllo le attività di *Caritas Internationalis* e dei suoi membri. In questo senso è rafforzata la posizione del DSSUI che, rispetto alle Organizzazioni Membro di *Caritas Internationalis*, diventa «un riferimento», laddove in precedenza esercitava semplici funzioni di coordinamento (cfr. *Decreto 2012*, art. 1 § 8).

Il successivo § 5 costituisce, sempre nell'ottica suindicata, una ulteriore novità in materia di accordi tra *Caritas Internationalis* ed altri Enti ed Organizzazioni Non Governative: questi dovranno essere sottoposti ad un controllo preventivo da parte del DSSUI il quale valuterà se tali accordi rispettino o meno le posizioni della Santa Sede. L'intento della disposizione è chiaro: evitare che organizzazioni caritative cattoliche possano associarsi con enti che portino avanti posizioni in antitesi con quelle proprie della Chiesa cattolica. Si vuole in sostanza evitare il coinvolgimento di *Caritas* in attività di tipo filantropico contrastanti con la dottrina ed il magistero della Chiesa, stante il fatto che molte delle organizzazioni che operano nei medesimi contesti in cui opera *Caritas* propugnano una visione antropologica a volte in netto contrasto con quella cattolica.³⁹

Viene poi rafforzato il ruolo di controllo da parte del DSSUI sui raggruppamenti regionali di *Caritas Internationalis* (art. 1 § 6); quest'ultima è infatti suddivisa in sette regioni: Africa, Asia, Europa, America Latina e Caraibi, Medio Oriente e Nord Africa (MONA), America del Nord e Oceania. Ogni raggruppamento regionale, sebbene aderente alla stessa organizzazione

³⁹ Si pensi, a titolo di esempio, ai programmi di aiuto e sviluppo portati avanti dalla Rockefeller Foundation o dalla Bill & Melinda Gates Foundation che subordinano la fornitura di aiuti umanitari all'attuazione da parte dei beneficiari di politiche di controllo delle nascite o di promozione della contraccezione. Cfr. sul punto J. LEVICH, *Bill Gates and the Myth of Overpopulation*, www.medium.com (26 aprile 2019) [accesso: 5.02.2020].

centrale, può presentare una diversa configurazione giuridica, motivo per cui il *Decreto 2019* stabilisce che il DSSUI si relazioni con tali raggruppamenti anche se privi di personalità giuridica. La norma in esame costituisce un'assoluta novità, dal momento che in precedenza il punto di riferimento unico per ogni regione era costituito dalla stessa *Caritas Internationalis*. Il fatto che si indichi oggi il DSSUI come nuovo organismo orientativo per questioni di natura funzionale e la previsione che il citato Dicastero possa «designare un proprio delegato presso i menzionati raggruppamenti», costituisce un'ulteriore riprova di una volontà di controllo capillare da parte della Santa Sede sulle attività caritative a livello internazionale.

Il § 7 dell'art. 1 attribuisce al DSSUI un compito di coordinamento tra Segreteria di Stato e *Caritas Internationalis* dal momento che tale Dicastero dovrà «convocare regolarmente una riunione» cui parteciperanno i vertici di *Caritas* da un lato ed i rappresentanti degli altri due soggetti chiamati ad esercitare compiti di vigilanza su *Caritas Internationalis*: Sezione per gli Affari Generali e Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato. In questo senso è interessante rilevare un dato che emerge dalla lettura complessiva degli artt. 2 e 3 del *Decreto 2019*: rispetto a quanto previsto nel *Decreto 2012* il ruolo assegnato al DSSUI in relazione con la Segreteria di Stato appare maggiormente rafforzato, dal momento che il previo parere del DSSUI è richiesto per quasi tutte le questioni per le quali è affidata una competenza alle menzionate Sezioni della Segreteria di Stato, laddove in precedenza tale parere previo era richiesto solamente in alcune e determinate circostanze.

L'art. 2 *Decreto 2019* elenca le competenze della Sezione per gli Affari Generali della Segreteria di Stato. Viene ribadito il ruolo di vigilanza, ispezione e controllo già assegnato a questa Sezione della Segreteria di Stato dal *Decreto 2012*. I punti 4° e 5° stabiliscono espressamente che spettano alla Sezione per gli Affari Generali i compiti di vigilanza circa l'amministrazione patrimoniale e finanziaria (sempre fatte salve le competenze di altri Enti della Santa Sede o dello SCV) e di approvazione circa: «la stipula di contratti per servizi di revisione e certificazione dei bilanci, di gestione contabile e di consulenza relativa alla gestione finanziaria e patrimoniale». Tali modifiche discendono dalla più complessiva opera di riorganizzazione del settore economico-finanziario della Santa Sede e dello SCV avviata già a partire dal pontificato di Benedetto XVI e proseguita sotto quello di Papa Francesco. In questi anni «La Santa Sede, per parte propria e dello SCV, ha volontariamente assunto in ambito internazionale specifici obblighi, in particolare per quanto riguarda il contrasto del riciclaggio di capitali illeciti e del finanziamento al terrorismo: ciò ha comportato una serie di modifiche del proprio assetto ordinamentale e della propria struttura interna, in cui è stato necessario prevedere specifici organismi di controllo e di vigilanza, insieme a precise regole a tutela della trasparenza e correttezza delle operazioni fi-

nanziarie». ⁴⁰ La nuova riorganizzazione di *Caritas Internationalis* non poteva quindi non tenere conto delle riforme attuate in tali delicati settori per il fatto che, laddove si gestiscono ingenti somme destinate ad opere di carità, il principio della trasparenza finanziaria deve essere il principale criterio guida al fine di ridurre al minimo (al netto delle umane fragilità) il rischio di utilizzi impropri e di gestioni 'opache' del denaro.

Il punto 6° dell'art. 2 ha infine trasferito alla Sezione per gli Affari Generali la competenza, prima attribuita alla Seconda Sezione, alla quale si dovrà comunque richiedere un parere previo, in merito all'autorizzazione circa «l'introduzione o la contestazione di una lite in nome di *Caritas Internationalis* davanti a Tribunali degli Stati, internazionali e collegi di arbitrato».

L'art. 3 specifica quindi le competenze della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato. Anche in questo caso l'attenzione del legislatore si è appuntata sugli aspetti economico-finanziari per cui questa Sezione, sempre previo parere del DSSUI, dovrà approvare da un lato eventuali «accordi di finanziamento da parte dei Governi e delle Organizzazioni ed Enti Intergovernativi» (art. 3 § 1 1°), dall'altro gli «accordi di cooperazione ed ogni altro accordo» (art. 3 § 1 2°) con i citati Enti. L'intento è quello di evitare che l'organizzazione caritativa più rappresentativa della Chiesa universale possa essere finanziata da soggetti che perseguono intenti contrari o incompatibili con il magistero e la morale cristiana o che *Caritas* sia coinvolta in operazioni in contrasto con tali principi ed ideali.

Una piccola ma significativa modifica è quella introdotta all'art. 3 § 3 laddove viene eliminato il riferimento (prima presente all'art. 3 § 3 *Decreto 2012*) ad eventuali rapporti non ufficiali intrattenuti da *Caritas Internationalis* con Governi e Missioni Diplomatiche accreditate presso la Santa Sede; l'intento è chiaramente quello di evitare relazioni poco chiare da parte di *Caritas* e favorire un operato trasparente di tale istituzione nelle sue relazioni con altri enti. *Caritas* sarà quindi tenuta a riferire almeno quadrimestralmente circa le relazioni intrattenute con altri Governi: tali relazioni dovranno in ogni caso rivestire un carattere ufficiale.

Il *Decreto 2019* non ripropone le disposizioni contenute nell'art. 6 del *Decreto 2012* relative al contenuto obbligatorio degli Statuti di *Caritas Internationalis*. Il *Decreto 2019*, all'art. 8, stabilisce che: «Sono abrogate tutte le disposizioni di qualunque genere esse siano, contrarie al presente Decreto Generale»; alla luce di tale disposizione non pare che le norme di cui all'art. 6 *Decreto*

⁴⁰ A. SARAI, *Le riforme economico-finanziarie della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, alla luce del Terzo Progress report di valutazione di Moneyval del 6 dicembre 2017*, «Ephemerides Iuris Canonici» 58 (2018), pp. 51-82, ivi, p. 62; l'A. da conto delle più recenti riforme operate in tale ambito per le quali si rimanda al citato contributo ed alla bibliografia ivi citata. Si veda pure il volume di A. DRI, *L'attività finanziaria nell'organizzazione centrale della Chiesa*, Napoli, Jovene, 2019.

2012 possano ritenersi abrogate. Viene invece in parte modificata, dall'art. 5 *Decreto 2019*, la disposizione contenuta nell'art. 6 6° del *Decreto 2012* riguardante gli obblighi del Presidente, dei dirigenti e degli impiegati di *Caritas Internationalis*. Il nuovo art. 5, infatti, non prevede solamente che, «Prima di iniziare il loro mandato, il Presidente di *Caritas Internationalis*, [...] il Segretario Generale e il Tesoriere, pronunceranno davanti al Prefetto del DSSUI le Promesse stabilite nell'Allegato 1 del *Decreto 2019*. I dirigenti pronunceranno le stesse Promesse davanti al Presidente di *Caritas Internationalis* o a un suo delegato, mentre gli impiegati davanti al Segretario Generale»; il § 2 del citato articolo, infatti, stabilisce che l'inadempimento delle Promesse pronunciate al momento dell'assunzione dell'incarico o della normativa canonica e dello SCV «possono costituire un motivo di revoca dell'incarico dirigenziale o impiegatizio con *Caritas Internationalis*, o di interruzione della collaborazione e del lavoro autonomo, anche coordinato e/o continuativo».

Sanzioni sono previste anche dall'art. 7 nel caso di inadempimento di obblighi derivanti dal *Decreto 2019*; in questi casi sono previsti la sospensione o la rimozione dall'incarico istituzionale ricoperto. In precedenza tali sanzioni erano previste soltanto per specifiche inadempienze rispetto ad obblighi di informazione o per violazioni di norme canoniche o dello SCV, secondo una formulazione di portata meno determinata contenuta nell'art. 7 *Decreto 2012*.

3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Alcune brevi considerazioni conclusive si impongono al termine dell'analisi più sopra proposta. Il pontificato di Papa Francesco è certamente caratterizzato da un costante richiamo ai valori della carità cristiana, manifestazione concreta della misericordia divina, da declinare nei diversi ambiti di azione della vita di ciascun fedele. Sin dall'esordio del suo ministero petrino il Pontefice ha sottolineato che: «Il nostro impegno non consiste esclusivamente in azioni o in programmi di promozione e assistenza; quello che lo Spirito mette in moto non è un eccesso di attivismo, ma prima di tutto un'attenzione rivolta all'altro "considerandolo come un'unica cosa con se stesso" [...] Il povero, quando è amato, "è considerato di grande valore", e questo differenzia l'autentica opzione per i poveri da qualsiasi ideologia, da qualunque intento di utilizzare i poveri al servizio di interessi personali o politici». ⁴¹

⁴¹ FRANCESCO, Esortazione apostolica *Evangelii gaudium*, 24 novembre 2013, n. 199, «AAS» 105 (2013), pp. 1103-1104. Le due citazioni interne, entrambe di S. TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, sono rispettivamente tratte da II-II, q. 27, a. 2 e I-II, q. 26, a. 3. Giovanni Paolo II parlava di «opzione, o amore preferenziale per i poveri. È, questa, una opzione, o una forma speciale di primato nell'esercizio della carità cristiana, testimoniata da tutta la Tradizione della Chiesa», GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica *Sollicitudo rei socialis*, 30 dicembre 1987, n. 42, «AAS» 80 (1988), pp. 572.

Per un corretto svolgimento della fondamentale opzione caritativa è tuttavia sempre necessaria una forma di organizzazione che sia in grado di rendere attuabile concretamente il servizio che ciascun cristiano deve rendere in favore della carità, secondo gli insegnamenti evangelici ed in linea con quanto da ultimo indicato dal Pontefice. La nuova ripartizione di competenze operata dal *Decreto 2019* è originata dai numerosi interventi di riforma della Curia Romana avviati nel corso dell'attuale pontificato che hanno in parte riconfigurato competenze e ruoli degli organi esecutivi centrali. Sebbene la riforma della Curia non sia ancora approdata ad una definitiva ed organica riorganizzazione sul piano giuridico, si è comunque reso necessario un adeguamento della disciplina normativa di *Caritas Internationalis* dal momento che un vuoto normativo avrebbe certamente comportato notevoli difficoltà dal punto di vista dei rapporti tra gli organi centrali della Chiesa e *Caritas*. A ciò si aggiunga che, in questi anni, anche l'ordinamento giuridico dello SCV ha subito notevoli modificazioni in ambiti assai delicati e complessi, motivo per cui non era ulteriormente procrastinabile un aggiornamento della normativa di *Caritas* atteso il suo riconoscimento di persona giuridica pubblica nello Stato vaticano.

Il *Decreto 2019* fissa dunque alcuni punti fermi imprescindibili per un corretto esercizio dell'azione caritativa della Chiesa:

- maggiore controllo da parte dell'autorità centrale della Chiesa sulle opere e gli interventi caritativi tanto a livello internazionale che a livello locale, con un rafforzamento del ruolo dei Dicasteri di Curia competenti e, in particolare, del DSSUI;

- maggiore attenzione agli aspetti riguardanti la gestione economico-finanziaria dell'attività di *Caritas Internationalis*, in linea con il percorso di efficientamento normativo e di trasparenza avviato dalla Santa Sede in questo ambito e non ancora concluso;⁴²

- una semplificazione della normativa contenuta nel *Decreto 2012* che chiarisce le singole competenze di ciascun Dicastero e i relativi ambiti di intervento nell'ottica di rendere il servizio della carità sempre più efficiente e chiaro.

Le disposizioni del *Decreto 2019* si pongono nel solco di un lungo percorso di riforma di *Caritas Internationalis* che ha visto un sempre maggiore coinvolgimento dei Dicasteri della Curia Romana in funzioni di controllo. Si tratta di un accentramento resosi necessario e sempre più stringente via via

⁴² Le esigenze di una maggiore trasparenza nella gestione dei beni ecclesiastici rappresentano una delle più recenti sfide per la Chiesa. Il tema è oggetto di sempre maggiori approfondimenti anche in ambito canonistico, si veda, in proposito: A. Aste (a cura di), *La trasparenza nella gestione dei beni ecclesiastici: dalla governante alla accountability. La sfida della rendicontazione tra pastoraltà e contabilità*, Venezia, Marcianum Press, 2019.

che *Caritas* andava assumendo dimensioni crescenti ed un ruolo preminente tra gli organismi caritativi della Chiesa tanto a livello universale che locale. Questo processo di centralizzazione non va letto solamente in senso restrittivo, quasi che vi sia stata la necessità di aumentare la vigilanza su *Caritas*, quanto piuttosto in un'ottica di direzione e coordinamento dell'attività caritativa al fine di migliorare i servizi svolti e di promuovere un'autentica carità cristiana evitando il rischio di omologare l'attenzione che la Chiesa da sempre rivolge al prossimo più svantaggiato con le tante attività, talvolta meritorie, promosse in ambito caritativo che però poco o nulla hanno da condividere con il messaggio cristiano.